

Comune di Comano Terme

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

(di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd 27.05.2021
Modificato con deliberazione Consiliare n. 13 dd. 13.03.2023

<u>Articolo 1</u>	3
<u>Istituzione del canone mercatale</u>	3
<u>Articolo 2</u>	3
<u>Presupposto del canone</u>	3
<u>Articolo 3</u>	3
<u>Soggetto passivo</u>	3
<u>Articolo 4</u>	3
<u>Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio</u>	3
<u>Articolo 5</u>	4
<u>Determinazione delle tariffe</u>	4
<u>Articolo 6</u>	4
<u>Modalità e termini per il pagamento del canone</u>	4
<u>Articolo 7</u>	5
<u>Sanzioni e indennità</u>	5
<u>Articolo 8</u>	5
<u>Disposizioni finali</u>	5

Articolo 1

Istituzione del canone mercatale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27.12.2019 n. 160, è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito denominato canone mercatale.
2. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui ai titoli precedenti del presente regolamento e sostituisce il canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, della Legge 27.12.2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti in vigore.

Articolo 2

Presupposto del canone

1. Il canone mercatale è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile pubblico destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presupposto per la determinazione del canone è il rilascio di atti di concessione di suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definite nel regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 4

Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Ai fini del canone mercatale non sono previste suddivisioni del territorio.

Articolo 5

Determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard per il canone mercatale è quella indicata ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019 per i Comuni fino a 10.000 abitanti. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, euro 30,00;
- b) tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, euro 0,60.

2. La tariffa di cui al precedente comma 1, lettera b), frazionata per ore fino a un massimo di 9 in relazione all'effettivo orario autorizzato, può essere aumentata nella misura massima del 25%.

3. Per mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per il Comune di Comano Terme la tariffa di cui al precedente comma 1), lettera b), per il primo anno di applicazione, è incrementata del 0%¹ per determinare la tariffa applicata giornaliera, che risulta pari ad €. 0,60/mq. mentre la riduzione prevista al precedente comma 3 è stabilita nella percentuale del 30%.

5. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

6. Per gli anni successivi la determinazione delle tariffe è effettuata dalla Giunta Comunale. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 6

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere altresì utilizzati i diversi strumenti di pagamento previsti dall'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193².

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Se le medesime hanno durata pluriennale il versamento del canone deve essere eseguito entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta

¹ L'incremento massimo ammesso dalla legge è del 25%- la riduzione può essere prevista fino all'azzeramento del canone

² Tale indicazione è prevista nel modello di Regolamento di IFEL

dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.³

4. Il canone mercatale include il canone di posteggio in base alle disposizioni provinciali attuative dell'art. 16 comma 1 lettera f) della L.P. n. 17/2010.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone mercatale non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 7 Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 160/2019 e dagli articoli 42 e 45 del regolamento comunale del Canone unico patrimoniale .

Articolo 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto per il canone mercatale si applicano le norme previste per il Canone unico.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2021.

³ La disposizione deve essere coordinata con quanto previsto, in materia di rateazione, all'interno del presente regolamento ovvero di altri regolamenti.